



Piano Transizione 5.0

*Sostegno alla trasformazione digitale
ed energetica delle imprese*

00.

INTRODUZIONE ALLA MISURA

01.

GLI "INVESTIMENTI TRAINANTI"
E IL CALCOLO DELL'EFFICIENTAMENTO

02.

GLI "INVESTIMENTI TRAINANTI":
VINCOLI, MASSIMALI E MAGGIORAZIONI

03.

LA PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
E GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE





00.

INTRODUZIONE ALLA MISURA

PANORAMICA SULLA MISURA

Il Piano Transizione 5.0 è il **principale incentivo a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica delle imprese italiane**, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano **REPowerEU**.

In attuazione di quanto disposto in relazione all'**Investimento 15** – «Transizione 5.0», della **Missione 7** del **REPowerEU**, il Piano Transizione 5.0 introduce un **credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025**, nell'ambito di progetti che coniughino innovazione e riduzione dei consumi energetici.

BENEFICIARI

Sono **destinatarie della misura tutte le imprese con sede in Italia**, di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e regime fiscale di determinazione del reddito.

Inoltre, Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici – **ESCo** certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Sono tuttavia **escluse dal beneficio** le imprese:

- a) **in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa**, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) **destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) **che non rispettino le normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono inoltre ammesse ai benefici di Transizione 5.0 anche le **imprese di nuova costituzione**¹.

¹ Per **imprese di nuova costituzione** si intendono le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione.



INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di innovazione che:

- Siano avviati² dal **1° gennaio 2024** e completati³ entro il **31 dicembre 2025**;
- Abbiano ad oggetto investimenti in **Beni Strumentali 4.0** (Allegato A e Allegato B), o investimenti in SW/piattaforme/sistemi per monitoraggio continuo dei consumi e/o efficientamento energetico mediante raccolta ed elaborazione dei dati, SW relativi alla gestione di impresa (se acquistati insieme ai SW di cui sopra);
- Per tramite degli investimenti sopra descritti raggiungano una **riduzione dei consumi minimi complessivi di almeno il 3 % sulla struttura produttiva oppure riduzione dei consumi dello specifico processo interessato dall'investimento di almeno il 5 %**.

A condizione che le caratteristiche di base di cui sopra siano rispettate, sono altresì ammissibili **ulteriori investimenti complementari in:**

- **Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili** (escluse biomasse), con maggiorazioni di costo in specifici casi;
- **Spese per la formazione in competenze per la transizione digitale ed energetica**, entro il 10 % dell'investimento in beni materiali e immateriali (investimento principale) e con un tetto a 300.000,00 € e limitazione all'attività di formatori esterni all'azienda.

Sono invece **esclusi gli investimenti relativi:**

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

² Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

³ Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.



Possono essere agevolati gli interventi relativi alle esclusioni di cui sopra alla sola eccezione che gli stessi rispettino il **principio DNSH**⁴.

LE AGEVOLAZIONI

I benefici sono erogati sotto forma di **credito d'imposta**, calcolato in maniera variabile in relazione sia alla quota di investimento effettuato che alla riduzione dei consumi effettivamente conseguita.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato ed altre agevolazioni finanziati con risorse nazionali, nonché con tutte le altre agevolazioni che consentano il cumulo, comprese quelle finanziate con fondi dell'Unione europea e con i benefici relativi agli investimenti nella ZES Unica.

È invece espressamente escluso il cumulo con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

FASCIA DI INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: dal 3% al 6%	Struttura produttiva: dal 6% al 10%	Struttura produttiva: superiore al 10%
	Processo: dal 5% al 10%	Processo: dal 10% al 15%	Processo: superiore al 15%
0 - 10 mln €	35%	40%	45%
10 - 50 mln €	5%	10%	15%

⁴ **Principio DNSH - "Do No Significant Harm"**: il principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. Il rispetto del principio DNSH richiede quindi che gli interventi previsti dal PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. Tutte le misure inserite nel PNRR devono quindi essere conformi al principio DNSH: tale conformità necessita di valutazione ex-ante, in itinere e ex-post. Pertanto, anche gli investimenti che compongono i **progetti di innovazione del Piano Transizione 5.0** devono essere conformi al principio DNSH.